

VENDITA DIRETTA

3 FORMALITÀ

- per il commercio in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

Decorsi trenta giorni dalla presentazione di una comunicazione al Comune competente non sarà necessario attendere il rilascio di specifico titolo autorizzatorio.

LIMITE DIMENSIONALE

L'imprenditore agricolo può vendere in modo non prevalente prodotti che non provengono dall'attività agricola ma che sono da lui acquistati da altri, a condizione che questi prodotti, che non possono essere comunque prevalenti indipendentemente dalla quantità posta in vendita, non producano un ricavo superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.0000 per le società.

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI ESENTE DALL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

L'imprenditore agricolo può porre in vendita i propri prodotti di persona ovvero, per lo svolgimento dell'attività di vendita, può utilizzare soggetti che agiscono per suo conto e in suo nome e quindi fare ricorso a propri dipendenti.

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

Tale disciplina amministrativa si applica agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli purché vendano solo prodotti conferiti dagli associati.

I PREZZI

I produttori agricoli non hanno l'obbligo di esporre i prezzi dei prodotti esposti alla vendita né di indicare per essi il prezzo per unità di misura.



